



Titolo

Corte federale d'appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS - ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente in udienza - ammissibilità – limiti – sono consentite solo le mere difese

Descrizione

In ragione del principio di informalità cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio, per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell'art. 44 CGS) - la disposizione dell'art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare di quel termine cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n.18/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 108/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 108 del 22 maggio 2025 (ASD Castrovillari Calcio - Sig.ra Hanna Carolina Ponce Holguin/PFI)